



## Imposta federale diretta

Berna, 27 gennaio 2005  
DB-434.3 / 434.4 / PUL/Mu

Alle amministrazioni cantonali  
dell'imposta federale diretta

## Lettera-circolare

### **Deduzioni, tariffe e tassi d'interesse 2005 ai fini dell'imposta federale diretta Compensazione degli effetti della progressione a freddo per il periodo fiscale 2006**

#### *1. Deduzioni massime per contributi versati a forme riconosciute di previdenza (pilastro 3a); periodo fiscale 2005*

Secondo l'articolo 7 capoverso 1 OPP 3, i contributi versati a forme riconosciute di previdenza sono deducibili annualmente fino all'8 per cento (lettera a) o al 40 per cento (lettera b) dell'importo limite superiore stabilito nell'articolo 8 capoverso 1 LPP. Nell'ordinanza del 27 ottobre 2004 sull'adeguamento degli importi limite della previdenza professionale (RU 2004 4643), il Consiglio federale ha aumentato l'importo limite superiore da CHF 75'960 a CHF 77'400 con effetto dal 1° gennaio 2005. Per il periodo fiscale 2005, le deduzioni massime sono quindi le seguenti (le deduzioni di alcuni anni precedenti sono ugualmente indicate pro memoria):

<u>Anno di computo</u>	<u>Deduzioni massime per il pilastro 3a per i contribuenti con 2° pilastro</u>	<u>senza 2° pilastro</u>
2005	CHF 6'192	CHF 30'960
2003 e 2004	CHF 6'077	CHF 30'384
2001 e 2002	CHF 5'933	CHF 29'664

Queste deduzioni massime rappresentano anche i limiti di versamento. Arrotondamenti all'atto del pagamento non sono ammessi.

#### *2. Deduzioni forfettarie delle spese professionali; periodo fiscale 2005*

Alla luce della contenuta inflazione registrata ultimamente, le deduzioni forfettarie delle spese professionali non subiscono nessun adeguamento per il periodo fiscale 2005. Con la modifica del 22 luglio 2004 dell'appendice all'ordinanza del 10 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente (allegato 1), il Dipartimento federale delle finanze ha dunque deciso di riprendere, per il periodo fiscale 2005,

gli stessi importi che per gli anni di computo resp. i periodi fiscali 2001 a 2004 (vedi la lettera-circolare del 27.1.2004).

### *3. Quote per la valutazione dei proventi in natura; periodo fiscale 2005*

Per quanto riguarda la valutazione dei proventi in natura, per il periodo fiscale 2005 come per i periodi fiscali 2001 a 2004, sono applicabili i promemoria N 1/2001 per gli indipendenti, N 2/2001 per i dipendenti e NL 1/2001 per l'agricoltura e la silvicoltura (allegati alla circolare del 15.12.2000, n. 2-2001/2002).

### *4. Tassi d'interesse per l'anno civile 2005*

Con la modifica del 2 novembre 2004 dell'appendice all'ordinanza del 10 dicembre 1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (allegato 2), il Dipartimento federale delle finanze ha fissato i tassi d'interesse per l'anno civile 2005 come segue (immutati riguardo all'anno precedente):

Interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati	1.0 %
Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire	3.5 %.

### *5. Compensazione degli effetti della progressione a freddo per il periodo fiscale 2006*

Sulla base del 2° capoverso degli articoli 39 e 215 LIFD, gli effetti della progressione a freddo vanno compensati quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo (INC) è aumentato del 7 per cento dall'entrata in vigore della legge summenzionata o dall'ultimo adeguamento. È determinante lo stato dell'indice un anno prima dell'inizio del periodo fiscale.

L'ultima compensazione degli effetti della progressione a freddo risale a dicembre 1995, quando l'indice giungeva a 142.3 punti (base dicembre 1982 = 100). A dicembre 2004, l'indice ha raggiunto un valore di 153.1 punti, rappresentando un aumento del 7.6 %. Risulta dunque che la prossima compensazione degli effetti della progressione a freddo avverrà per il periodo fiscale 2006 ad altezza del 7.6 %.

Vi informeremo dei dettagli di questa modifica in seguito alla pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio federale.

**DIVISIONE ISPETTORATO**  
Sezione IV



Daniel Emch

#### Allegati:

1. Modifica del 22 luglio 2004 dell'appendice all'ordinanza del 10.12.1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente ai fini dell'imposta federale diretta (RU 2004 3559)
2. Modifica del 2 novembre 2004 dell'appendice all'ordinanza del 10.12.1992 sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta (RU 2004 4621)